



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**Bando per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo
– Anno 2025**

Il Direttore Generale

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54; (di seguito: “GBER”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all’estero;

VISTO l’articolo 6, comma 1, che prevede che può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità;

VISTO l’articolo 10, comma 1, lettera c), che prevede che il Ministero cura le attività rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l’attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l’articolo 27, comma 1, lettere b) e h), che prevede che il Ministero della cultura, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a promuovere le attività di internazionalizzazione del settore e sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo delle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo;

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (del 30 gennaio 2017, ratificata con Legge 28 ottobre 2021, n. 169, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017”;

VISTO l’accordo di coproduzione e le relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997 (d’ora in avanti denominati “Paesi”);

VISTO il “Fondo di sostegno allo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo” (di seguito: “Convenzione”) stipulato tra Direzione Generale Cinema e Istituto do cinema e do audiovisual (ICA) (di seguito, le “Parti”) il 20 maggio 2017, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a), che prevede che le Parti concordano di dare vita ad un programma per supportare progetti di co-sviluppo;

VISTO altresì il comma 4 del medesimo articolo 1, che dispone che i contratti di finanziamento e di erogazione del contributo e ogni procedura amministrativa conseguente alla decisione di finanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, della Convenzione, sono soggetti alle norme nazionali e specifiche a cui sono tenute entrambi le Parti;

VISTO l’articolo 2, comma 1, della Convenzione, che stabilisce che la dotazione annuale è variabile tra un minimo di 60.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, predisposte dalle Parti in egual misura, e che il 70% del contributo stanziato deve essere destinato al finanziamento dei progetti di co-sviluppo;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTO l' "Annex to the agreement between Direzione generale Cinema e audiovisivo and Istituto do Cinema e do Audiovisual, IP dated May 20, 2017" del 30 settembre 2026 (prot. 44452-P), con il quale la Direzione generale Cinema e audiovisivo e l'Istituto do cinema e do audiovisual concordano che lo stanziamento per il 2025 è pari a euro 100.000,00 complessivi e sarà utilizzato interamente per il finanziamento dei progetti di co-sviluppo;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, della Convenzione, che stabiliscono che le regole dettagliate relative al finanziamento dei progetti di co-sviluppo, incluse le procedure per elaborare la domanda e i documenti obbligatori, sono fissati nel relativo bando e che lo stesso bando è approvato da entrambe le Parti nell'ambito della Convenzione;

VISTO altresì l'articolo 5 della citata Convenzione, che stabilisce che i contributi sono assegnati da una Commissione denominata "Commissione italo-portoghese per il supporto allo sviluppo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2017, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 344, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018 e successive modificazioni, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

VISTO l'articolo 1, commi 101 e 102, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede l'obbligo di aver stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, rep. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, rep. 3361, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 22 gennaio 2025, n. 15, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 6 marzo 2025, rep. 55, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2025”, registrato dalla Corte dei conti in data 21 marzo 2025, n. 394 e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, che prevede euro 25.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 341, emanato in attuazione dell’articolo 27, comma 4, della Legge n. 220 del 2016;

VISTO il decreto direttoriale del 17 giugno 2025, rep. 2390, recante “Decreto di finalizzazione delle risorse disponibili per le finalità di cui all’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 341 del 2017 – anno 2025”, che assegna, per l’anno 2025, risorse pari a euro 80 mila per il finanziamento del Fondo di sostegno allo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo;

emana il seguente bando

Articolo 1

Oggetto, risorse e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a sostenere progetti di sviluppo di opere di lungometraggio di finzione, di documentario e di animazione, destinate alla sala, tra produttori italiani e portoghesi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 3 della Convenzione. È ammissibile la partecipazione di Paesi terzi purché in quota minoritaria



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

rispetto alla partecipazione sia dell'Italia che del Portogallo. In ogni caso l'iniziativa del progetto deve essere presa da un produttore italiano o da un produttore portoghese.

2. I progetti di co-sviluppo devono essere finalizzati alla realizzazione di film in coproduzione che rispettino le previsioni contenute nell'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997, o nella Convenzione Europea sulle coproduzioni cinematografiche qualora ci sia un terzo coproduttore.
3. Gli apporti minimi del co-produttore italiano e del co-produttore portoghese, incluso il contributo diretto e quello derivante da altre fonti, non possono essere inferiori, per ciascuno, al 20% del costo di sviluppo.
4. La richiesta di contributo è presentata dal co-produttore maggioritario all'Istituzione del Paese dove è fiscalmente residente.
5. Le risorse destinate per l'annualità 2025 a progetti di co-sviluppo tra Italia e Portogallo sono pari a euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 stanziati dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo ed euro 50.000,00 stanziati dall'Istituto do cinema e do audiovisual.
6. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016, in particolare, si intende per:
 - a) «DiAC»: il Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della cultura;
 - b) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c) «ICA»: l'Istituto do cinema e do audiovisual;
 - d) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - e) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
 - f) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - g) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - h) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;

- i) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva;
- j) «opera puramente finanziaria»: l'opera audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero in produzione internazionale in cui la partecipazione finanziaria dell'impresa italiana alla realizzazione dell'opera non è proporzionata alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - i. apporto artistico e tecnico;
 - ii. fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia;
 - iii. realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;
- k) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- l) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- m) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- n) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- o) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- p) «lungometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
- q) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA, ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off, remake e simili, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

6. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:

- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) «impresa cinematografica o audiovisiva residente in Portogallo»: l'impresa che esercita effettivamente un'attività stabile e continuativa in Portogallo e la cui sede legale si trova in questo Stato, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo;
- d) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
- e) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- f) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
- g) «impresa di nuova costituzione»: l'impresa che, entro la data di scadenza della sessione di presentazione della domanda di contributo, non sia costituita da più di 36 mesi e che non sia stata costituita a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Il termine di 36 mesi inizia a decorrere dalla data di stipula dell'atto costitutivo e il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;

7. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) «iniziativa»: l'insieme delle decisioni prese da una società di produzione che legalmente detiene i diritti e le autorizzazioni necessarie per sviluppare e produrre il progetto filmico per cui si richiede il contributo;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- b) “coproduttore maggioritario”: la singola società o l’insieme delle società di un determinato Paese che possiedono la quota più alta dell’opera. Se al momento della presentazione della domanda non è ancora stato deciso chi apporta la quota di produzione più alta o se i produttori contribuiscono in maniera paritaria al progetto, si considera coproduttore maggioritario chi ha preso l’iniziativa del progetto;
- c) “capofila”: nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane, l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti italiani. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti;
- d) Commissione: la “Commissione italo-portoghese per il supporto allo sviluppo”, di cui all’articolo 5 della Convenzione, composta da 4 membri effettivi, due designati dalla DGCA e due designati dall’ICA.

Articolo 2

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

- 1. Le richieste di contributo possono essere presentate da imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata, nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale con almeno una società di produzione residente in Portogallo, come definita all’articolo 1, comma 6, lettera c), del presente bando.
- 2. Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve:
 - a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) essere soggetto a tassazione in Italia per effetto della propria residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera cinematografica cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabile come impresa non europea;
 - d) essere qualificabile come produttore indipendente;
 - e) essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del Codice civile;
 - f) operare con il codice Ateco 59.1;
 - g) aver depositato l’ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2435 del Codice Civile se non rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge;
 - h) aver prodotto almeno un’opera audiovisiva conforme ai requisiti per l’ammissione ai benefici di legge e diffuso al pubblico negli ultimi cinque anni, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell’articolo 1, comma 6, lett. g), del presente bando;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- i) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 2 del presente bando. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 2 deve essere rilasciato da tutti i soggetti associati;
 - j) avere stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, a pena di inammissibilità, ciascuna impresa associata italiana deve possedere i requisiti di cui al comma 2.
4. Non sono ammissibili progetti di sviluppo relativi a film:
- a) le cui riprese hanno già avuto inizio;
 - b) per cui è già stata richiesta la nazionalità italiana in via provvisoria.

Articolo 3

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
- a) inviata, completa di tutta la documentazione prevista nell'allegato 1 del presente bando, all'indirizzo PEC: dg-ca.bandic-cosviluppo@pec.cultura.gov.it specificando, nell'oggetto della pec, il bando (ITA-POR 2025), la società di produzione italiana che presenta domanda e il nome del progetto;
 - b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Se la domanda è presentata in forma congiunta, deve essere firmata dal capofila. La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
 - c) presentata entro i seguenti termini perentori: **dal 1° ottobre 2026 al 23 ottobre 2026, ore 23:59.**
2. Ogni organismo nazionale rende disponibile una copia delle domande pervenute all'organismo competente dell'altro Paese.
3. La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere presentati in lingua italiana, ad eccezione della sinossi, del soggetto, della sceneggiatura, del trattamento e delle note di regia, che devono essere presentati anche in portoghese.
4. Un progetto presentato e non finanziato può essere ripresentato purché non siano iniziate le riprese. In questo caso, la nuova domanda deve essere accompagnata da una relazione che specifichi le modifiche apportate al progetto rispetto alla domanda precedentemente presentata.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 4

Valutazione delle richieste e determinazione dell'entità del contributo

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza e la completezza della documentazione presentata, la valutazione delle richieste di contributo ammesse viene effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 5 della Convenzione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, innovatività e originalità artistica del progetto;
 - b) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera in Italia e in Portogallo e a livello internazionale;
 - c) coerenza del progetto con i piani e le strategie di sviluppo e produzione;
 - d) coerenza tra le attività di sviluppo proposte e la concreta realizzabilità del progetto; ;
 - e) contributo del progetto nel favorire le relazioni tra i produttori italiani e portoghesi con produttori di paesi terzi.
2. La Commissione può procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA.
3. La Commissione provvede a stilare la graduatoria dei progetti ammessi al contributo e ad indicare la misura del contributo assegnato.
4. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi. Tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati.
5. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla Commissione, anche con l'ausilio di Cinecittà S.p.A., e a tal fine può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando, nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale della Commissione.
6. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nel presente bando.
7. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Cinecittà S.p.A.
8. Ogni contributo concesso sarà oggetto di un accordo tra il beneficiario e Cinecittà S.p.A. (ente erogante). Tale accordo stabilisce, in particolare, le modalità di pagamento del contributo e le modalità in cui esso può essere rimborsato in modo totale e parziale.
9. Il termine di un eventuale soccorso istruttorio non potrà essere superiore a 10 giorni.
10. Non si procede all'erogazione dell'acconto ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non risulta in regola con la propria posizione contributiva e previdenziale come risultante dalla certificazione DURC, nonché in regola rispetto agli adempimenti degli incentivi indebitamente fruiti, assegnati dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016, ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 5

Limiti d'intensità di aiuto

1. I contributi di cui al presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite si applica ai costi riferiti alla sola quota italiana.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato:
 - a) al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - b) al 100 per cento per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC, come definiti all'articolo 1, comma 7, lettera e) del predetto Regolamento.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 1, comma 4, lettere i), j), k), l), m) del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari;
 - b) opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

Articolo 6

Misura del contributo e costi ammissibili

1. I contributi ottenuti attraverso questo bando:
 - a) possono essere cumulati con altri fondi di sviluppo, limitatamente a quanto stabilito in ciascuna legge nazionale vigente nei due Paesi, in accordo anche con la legislazione europea;
 - b) sono soggetti al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime *de minimis*, e successive modificazioni. In virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non potrà ricevere più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali consecutivi.
2. Il contributo destinato a ciascun progetto beneficiario non può essere inferiore a euro 10.000,00 e non può superare rispettivamente:
 - a) euro 25.000,00 per i progetti di finzione e documentaristici;
 - b) euro 35.000,00 per i progetti di animazione.
3. Sono ammissibili le spese di sviluppo sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al giorno prima della richiesta di nazionalità italiana provvisoria.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

4. Le uniche spese ammissibili retroattivamente per un periodo fino a 12 mesi prima della data di sottoscrizione della domanda sono quelle relative ai diritti d'autore.

Articolo 7

Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

1. La DGCA eroga il contributo ai coproduttori maggioritari italiani.
2. Il contributo è erogato tramite la stipula di un contratto di sostegno finanziario tra la società di produzione italiana e l'ente erogante.
3. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
 - a) il beneficiario, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 4, secondo quanto ulteriormente specificato nel contratto di cui al comma 2 del presente articolo, può richiedere un acconto pari al 40 per cento del contributo riconosciuto;
 - b) l'acconto è erogato entro trenta giorni dalla richiesta. A pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall'erogazione dell'acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato alla richiesta di contributo;
 - c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l'impresa presenta alla DGCA la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, redatta su modulo fornito dalla DGCA, contenente:
 - i. il consuntivo dei costi di sviluppo;
 - ii. il piano finanziario di sviluppo dell'intero progetto e la documentazione comprovante la copertura, riferita alla sola quota italiana;
 - iii. per ciascuna delle imprese di produzione italiane, l'attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 2 del presente bando, inclusa l'autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo si riferisce a un'opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana come opera in coproduzione con il Portogallo;
 - d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
 - i. la sceneggiatura definitiva;
 - ii. se non già consegnata in sede di acconto, la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato alla richiesta di contributo;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- iii. il piano di sviluppo del progetto che comprenda l'individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell'opera;
 - iv. il contratto di coproduzione dell'opera;
 - v. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta da più produttori italiani, delega al capofila;
 - vi. la comprova del deposito presso il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) della documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici – il contratto di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura – sottoscritto con gli autori. Nel caso l'opera sia adattamento di altra opera protetta dal diritto d'autore, è obbligatorio depositare anche il contratto di acquisto dei relativi diritti;
- e) effettuate l'istruttoria e le dovute verifiche, il saldo del contributo è erogato entro novanta giorni dalla richiesta.
4. Il termine di cui al comma 3, lettera c) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA.

Articolo 8

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari del fondo sono tenuti al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con l'ente erogante e, in particolare, devono:
 - a) apporre nei titoli di testa dell'opera eventualmente realizzata la dicitura "Film sviluppato con il sostegno del Fondo bilaterale per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche italo - portoghesi" seguita dai loghi del DiAC, della DGCA e dell'ICA;
 - b) comunicare alla DGCA i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi al progetto e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
 - c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 9

Revoca e decadenza

1. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
2. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
3. Il contributo decade qualora:
 - a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 2;
 - b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all'articolo 7;
 - c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 8;
 - d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
4. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 10

Controlli e sanzioni

1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 11

Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell'art. 13 del GDPR:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
 - b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati del progetto e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
 - c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
 - d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.

Il dirigente
Dott. Angelo Cagnazzo

Firmato digitalmente da
Angelo Cagnazzo

CN = Angelo Cagnazzo
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Carlo Brugnani



GIORGIO
CARLO
BRUGNANI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
01.10.2026
13:34:52
GMT+02:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ALLEGATO 1

DOSSIER ARTISTICO E AMMINISTRATIVO

I dossier ad integrazione della domanda di contributo devono contenere obbligatoriamente:

Dossier artistico in lingua italiana e in lingua portoghese:

1. Sinossi breve (1 pagina max);
2. Soggetto (max 20 pagine) o prima versione della sceneggiatura se disponibile. In caso di documentario trattamento. In caso di opera di animazione, storyboard;
3. Note di intenti del /dei regista/i;
4. Note del produttore/i sulle ragioni e gli obiettivi della coproduzione e sulle strategie del piano di sviluppo.

Solo in lingua italiana (se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) o solo in lingua portoghese (se a fare domanda è il produttore maggioritario portoghese)

5. CV dell'autore/i;
6. CV del regista/i;
7. Ulteriore documentazione visiva a supporto.

Dossier amministrativo e finanziario solo in lingua italiana:

1. Piano finanziario di sviluppo - In presenza di finanziamenti già confermati si prega di allegare la documentazione che ne certifichi l'esistenza;
2. Stima delle spese di sviluppo per territorio;
3. CV di società di produzione, compresa la loro filmografia;
4. Calendario dei lavori;
5. Deal memo o contratto di produzione tra i produttori coinvolti;
6. Contratti (opzione e cessione) riguardanti i diritti della sceneggiatura. In caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera protetta dal diritto d'autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti dell'opera originaria;
7. Contratti con il regista/i (se diverso dall'autore);
8. Contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
9. In caso di richiesta presentata in forma congiunta da più produttori italiani, delega al capofila.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

10. Allegato 2 sottoscritto dal legale rappresentante della società che presenta domanda di contributo.

È possibile inoltre inviare il link di lavori precedenti del regista ed eventuale password.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ALLEGATO 2

REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto....., nato a il
....., residente in, via
....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa
....., con sede legale in ,
con codice fiscale/P.I , consapevole delle sanzioni
civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
che l'impresa

- è in regola con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna e opera nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
- rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
- possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (ai fini dell'erogazione);
- possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

- ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge n. 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo n. 28/2004 (ai fini dell'erogazione);
- non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
- non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell'ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
- non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- ha stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

il sottoscritto

DICHIARA

- che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
- di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare, né di avere in corso procedimenti per nessuno di tali stati;
- di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdieces* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
- è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile;
- non è qualificabile come impresa non europea;
- è qualificabile come produttore indipendente;
- opera con il codice Ateco 59.1
- ha depositato l'ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile ovvero rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge in quanto –(indicare motivazione);
- aver prodotto almeno un'opera audiovisiva conforme ai requisiti per l'ammissione ai benefici di legge e che è stata diffusa al pubblico negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell'articolo 1, comma 6, lett. d), del presente bando;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- che il progetto di sviluppo si riferisce a un'opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana come opera in coproduzione con il Portogallo e rispetta le previsioni contenute nell'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997, o nella Convenzione Europea sulle Coproduzioni cinematografiche qualora ci sia un terzo coproduttore.

Il sottoscritto altresì

DICHIARA

di essere consapevole che il contributo di cui al presente bando è soggetto al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime *de minimis*. Pertanto, in virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non può ricevere più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali consecutivi.

IN SEDE DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:

- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto;
- che tutti i costi riportati trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
- che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
- che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell'opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
- che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
- che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.